

HERA - S.p.a.

La società H.E.R.A. S.p.A, con sede in Bologna, via Carlo Berti Pichat 2/4, codice fiscale e P.I. 04245520376, in relazione al progetto di una centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 80 MW, da ubicare ad Imola (BO), pubblica ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge n. 340 del 24.11.2000 e stratto del procedimento di autorizzazione unica, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 26/04 e del D. Lgs. N. 20/07 nonché un estratto della pronuncia di compatibilità ambientale VIA/2006/00142 del 15 febbraio 2006.

Delibera di Giunta Regionale n. 1176 del 30 luglio 2007.

La Giunta della Regione Emilia Romagna (*omissis*)

DELIBERA

- 1) di rilasciare alla Società HERA S.p.a. con sede legale in Bologna (BO) viale C. Berti Pichat 2/4 l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione a ciclo combinato alimentato a metano, da realizzare nel Comune di Imola in via Casalegno n. 1 in conformità alla documentazione progettuale presentata, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni approvate dalla Conferenza di Servizi; *omissis*

Estratto del decreto VIA/2006/00142 del 15 febbraio 2006. Il testo integrale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm.

Notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto VIA è stata data nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 62 del 15 marzo 2006.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali (*omissis*)

ESPRIME

parere favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del progetto della Società HERA S.p.A., relativo alla realizzazione una centrale termoelettrica a ciclo combinato cogenerativa di potenza elettrica di 80 MW da realizzare nel Comune di Imola (BO) a condizione dell'osservanza delle misure di mitigazione indicate nello studio d'impatto ambientale e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate; inoltre preso atto della rilevanza del problema connesso alla produzione di polveri sottili secondarie a seguito delle trasformazioni chimico-fisiche degli inquinanti primari (NO_x, SO_x, COV etc.) in atmosfera e di altri inquinanti antropici in una scala spazio-temporale anche sovraregionale, ritiene che la presente pronuncia possa avere effetto, ai fini della compatibilità ambientale, solo dopo l'adozione del Piano di Risanamento di Qualità dell'Aria ai sensi del D.Lgs. 351/1999 da redigersi in modo da tener conto anche della situazione della macroarea di cui la Regione fa parte e che sarà individuata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (*omissis*)


DISPONE

- che l'efficacia del presente giudizio di compatibilità ambientale, sia subordinato, per quanto concerne la conclusione della procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, alla verifica di ottemperanza sull'adozione del Piano di Risanamento di Qualità dell'Aria ai sensi del D.Lgs. 351/1999;
- che per quanto non diversamente indicato, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra provveda la Regione Emilia Romagna;

- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società HERA S.p.A., alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Bologna, al Comune di Imola, all'ARPA Emilia Romagna, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché al Ministero delle Attività Produttive per i provvedimenti di competenza;
- che il proponente trasmetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340 (*omissis*)

La delibera di Giunta Regionale n. 1176 del 30/07/2007 è integralmente pubblicata sul sito www.gruppohera.it.

dott. Maurizio Chiarini Amministratore Delegato



COR